



# Città di Campodarsego

Provincia di Padova

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 56

SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA DI prima CONVOCAZIONE

### OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SE.T.A. S.P.A. IN ETRA S.P.A.**

L'anno Duemilaquindici addi Ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano presenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1. PATRON MIRKO	X	-
2. GALLO VALTER	X	-
3. COLETTI PIER ANTONIO	X	-
4. MASON PAOLO	X	-
5. PAVIN DANIELE	X	-
6. BEDIN FIORELLA	X	-
7. BANO LUISA	X	-
8. MIOZZO MILEDI	-	X
9. ZANDARIN ANITA	X	-
10. NATALE ANGELA MARIA	X	-
11. PISTORE MARIO	X	-
12. CALLEGARO EMMA	X	-
13. RIZZIOLI LARA	-	X
14. BARISON DENIS	X	-
15. CALZAVARA CHIARA	X	-
16. VISENTINI MICHELE	-	X
17. CALLEGARO BARBARA	X	-

Numero totale presenti: 14 – Numero totale assenti: 3

Partecipa alla seduta la dott.ssa NIEDDU NATALIA in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. PISTORE MARIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.: BANO LUISA - CALZAVARA CHIARA - CALLEGARO BARBARA.

**Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.**

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:

- Settore Servizi Amministrativi
- Settore Servizi Finanziari
- Settore Servizi Socio-Demografici
- Settore Servizi Tecnici

Viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli Enti Locali avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **Dato atto che:**

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) Servizi Territorio e Ambiente - SE.T.A. S.p.a. nella misura del 3,53%;
- in data 19.12.2005, con atto rep. n. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale SE.T.A. S.p.a. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere “soppressa”;
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la “soppressione”) sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della “soppressione” e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa “soppressione” possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di “riduzione” delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la “soppressione” delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:
  - 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
  - 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
  - 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;
- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo:
  - a) sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti,

con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;

- b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;
- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
  - a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori, ecc...) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;
  - b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
  - c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli Comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
  - d) al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
  - e) peraltro, non sussiste in capo all'Ente Locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
  - f) inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*;
- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente Locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli Comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante

determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;

- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

**Visto** il “Documento di sintesi sulle soppressione delle società patrimoniali (Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa, SE.T.A. Spa)” trasmesso con nota del 3/12/2015 dal Commissario *ad acta* del Consiglio di Bacino Brenta, acquisita in atti ai prot. n. 2015, successivamente aggiornata con nota acquisita in atti al prot.n. 17066 del 04/12/2015;

**Visti** i pareri legali *pro veritate* ed i relativi chiarimenti trasmessi dal Presidente del Consiglio di gestione di ETRA S.p.A. in allegato alla nota datata 7/12/2015, acquisita in atti al prot. n. 17253 del 09.12.2015;

**Considerato che:**

- l'Amministrazione Comunale:
  - ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;
  - intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.a. in ETRA S.p.A.;
- è necessario:
  - che l'Assemblea dei soci della Società SE.T.A. S.p.a. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
  - che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;

**Visto** il decreto sindacale n. 14 del 31.03.2015, avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190 del 23.12.2014 Legge di stabilità 2015”;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

**Con** l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.a. in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di esprimere, per i motivi tutti in premessa indicati, voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.a. in ETRA S.p.A.;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
4. di disporre:
  - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
  - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente”;

5. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. – D.Lgs.267/2000.

\*\*\*\*\*

Il Sindaco relaziona sull'argomento. Cita la legge 190/2014 che ha lo scopo di ridurre tutte quelle società che non sono più necessarie per lo svolgimento di servizi pubblici esternalizzati.

Ricorda che ETRA è nata nel 2006 dalla fusione di tre società già esistenti: SETA S.p.A., che incorporava i 52 Comuni dell'Alta Padovana, di cui faceva parte anche il Comune di Campodarsego, Brenta Servizi che comprendeva tutti i Comuni della zona di Bassano del Grappa e Altopiano Servizi, che invece comprendeva tutti i Comuni della zona dell'Altopiano, per un totale di 72 Comuni. A quel tempo la Legge vietava che le società di gestione dei servizi pubblici, come ETRA, detenessero anche le reti idriche e fognarie. Per questo sono state costituite tre società patrimoniali, con un Consiglio di Amministrazione ma senza dipendenti, per la gestione delle condutture nei tre territori. Oggi invece la Legge impone la dismissione di questo tipo di società entro il 31 dicembre 2015.

E' stato avviato uno studio all'interno di ETRA, da cui sono emerse tre proposte: una prevedeva la fusione delle tre patrimoniali in un'unica società, la seconda proponeva di sciogliere le tre patrimoniali e la terza invece prevedeva la fusione per incorporazione di queste patrimoniali con ETRA, in quanto, ad oggi non è più vietato che ETRA possa detenere anche le reti. E' stata scelta la terza soluzione e pertanto questa delibera avvia il processo di fusione per incorporazione di SETA all'interno di ETRA.

La Consigliera Callegaro Barbara chiede se ci sarà qualche beneficio per il Comune o per gli utenti, come ad esempio la riduzione delle tariffe, dal momento che i tre Consigli d'Amministrazione verranno sciolti e non verrà più erogato il compenso agli amministratori.

Il Sindaco risponde che il compenso degli amministratori corrisponde a un costo annuo totale di circa 1.500 euro e con questa cifra non è possibile ipotizzare un ribasso delle tariffe.

Esaurita la discussione, il Presidente dà per letto il dispositivo della proposta di deliberazione e la pone ai voti.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Udita la relazione e i successivi interventi dei consiglieri comunali,

#### **DELIBERA**

Di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione che riporta la seguente votazione  
voti favorevoli: 14 (unanimità)

contrari: 0

astenuiti: 0

legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente.

Il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità della delibera che riporta la seguente votazione:

voti favorevoli: 14 (unanimità)

contrari: 0

astenuiti: 0

legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente.

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SE.T.A. S.P.A. IN ETRA S.P.A.**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000 si esprime parere:

♦ **in ordine alla regolarità tecnica:**

favorevole     sfavorevole     condizionato     non dovuto

Il Responsabile del Servizio  
d.ssa Elena Ambrosi

**data parere: 17-12-2015**

♦ **in ordine alla regolarità contabile:**

favorevole     sfavorevole     condizionato     non dovuto

**PARERE FAVOREVOLE, purché venga salvaguardata la destinazione pubblica delle reti idriche e fognarie, nonché previste idonee garanzie sulla tutela del patrimonio pubblico, tenuto conto altresì di quanto previsto dalle norme civilistiche.**

Il Responsabile del Servizio  
d.ssa Elena Ambrosi

**data parere: 17-12-2015**

♦ per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.

**VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.**

IL PRESIDENTE  
Mario Pistore

IL SEGRETARIO COMUNALE  
d.ssa Natalia Nieddu

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti da oggi.

Addi'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI  
AMMINISTRATIVI  
d.ssa Marina Cagnin

IL MESSO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI  
d.ssa Marina Cagnin